



# COMUNE DI MASSA

## ORDINANZA DEL DIRIGENTE

<b>Dirigente Responsabile:</b>	<b>FABIO MAURO MERCADANTE</b>
<b>Settore :</b>	<b>SETTORE AMBIENTE - SUAP - MOBILITA' - SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - SERVIZI DEMOGRAFICI</b>
<b>Servizio :</b>	<b>Attivita' Produttive e Suap</b>

<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>411</b>	<b>04-06-2019</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>ORDINANZA PONTILE CARICATORE MARINA DI MASSA - DISCIPLINA DELL'USO - PARZIALE MODIFICA</b>
-----------------	---

Proposta n. **429** del **04-06-2019**

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del "Regolamento sull'organizzazione dei controlli interni" il Dirigente Responsabile del Servizio esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

Il Responsabile  
**FABIO MAURO MERCADANTE**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

## IL DIRIGENTE

**Vista la precedente Ordinanza n. 403 del 03/06/2019;**

**Considerato** che per mero errore di digitazione, all'art. 1, punto 4, è vietata la balneazione per un raggio di mt. 50 dalla struttura del pontile e che tale misura è invece imposta dalla ordinanza della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara in ml. 5;

**Ravvisata** la necessità di modificare tale misura ed adeguarla a quanto disposto nella Ordinanza della Capitaneria di Porto citata;

**Ritenuto** necessario disciplinare le attività per le quali il pontile è stato realizzato;

**Ravvisata** la necessità di assicurare comunque la regolamentazione dell'utilizzo del bene;

**Considerato** che l'impiego di strutture ingombranti, ancorché mobili o movibili, può costituire potenziale pericolo per l'incolumità degli utenti delle strutture da adibire a passeggiata pubblica, ovvero danneggiare le finiture dei pontili stessi;

**Considerato** che l'attività di lancio effettuata con la canna da pesca può arrecare nocumento alla pubblica incolumità in presenza di attività di passeggio;

**Visto** l'art. 105 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'art. 9 della Legge 16 Marzo 2001, n. 88;

**Vista** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 368 del 22/05/2019;

**Visti** gli articoli 30, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

## ORDINA

### Articolo 1

#### Utilizzo del Pontile Caricatore in località Marina di Massa

1. E' vietato transitare o sostare con ogni tipo di veicolo, comprese biciclette condotte a mano, skate, pattini e similari. Sono esonerati da tale divieto i portatori di handicap in possesso di idonea certificazione medica da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo.
2. E' vietato praticare qualsiasi attività che possa provocare danni o molestie alle persone o turbativa della quiete.
3. E' vietato effettuare tuffi in mare.
4. E' vietato effettuare la balneazione per un raggio di 5 metri dal pontile.
5. E' vietato l'accesso in caso di condizioni meteomarine particolarmente avverse.
6. E' vietato effettuare qualsiasi tipologia di commercio, anche di forma itinerante.
7. E' vietato condurre animali privi di guinzaglio e museruola, in ottemperanza a quanto previsto in merito dalla normativa vigente.
8. E' vietato abbandonare sul pontile e/o gettare in mare rifiuti di qualsiasi natura che possano derivare dall'utilizzo del pontile in argomento o dall'attività di manutenzione dello stesso.

9. E' vietato porre in essere qualsiasi attività che possa pregiudicare il corretto e regolare segnalamento marittimo.

10. E' vietato raggiungere la piattaforma adibita all'attracco dei natanti turistici (c.d. imbarcadero) se non per le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri.

## **Articolo 2**

1. La pesca sportiva con canna:

a) è vietata per l'intera stagione balneare (1° maggio – 30 settembre) dalle ore 08.30 alle 19.30.

b) è vietata tutto l'anno la domenica e nei giorni festivi.

c) deve essere effettuata senza recare alcun pericolo per la sicurezza degli altri utenti del pontile e per la sicurezza della navigazione.

d) deve essere effettuata senza recare alcun danno alla struttura del Pontile Caricatore ivi compresi il piano di calpestio e la ringhiera di protezione.

2. L'area di pontile occupata per l'esercizio dell'attività di pesca deve essere limitata al minimo indispensabile e non deve intralciare il regolare camminamento degli avventori.

3. E' vietato lasciare permanentemente ed anche momentaneamente incustoditi attrezzi da pesca sulle strutture del pontile.

4. E' vietato abbandonare sul pontile e/o gettare in mare rifiuti di qualsiasi natura che possano derivare anche dall'esercizio dell'attività di pesca di cui all'art. 2 punto 1 della presente Ordinanza.

## **Articolo 3**

### **Disposizioni finali**

1. La disciplina prevista dalla presente ordinanza è volta a garantire prioritariamente la sicurezza dell'utilizzo del citato Pontile, in relazione alla realtà locale, e non esime nessun soggetto dalla conoscenza ed osservanza di tutte le altre norme previste in relazione alle diverse attività in qualsiasi modo poste in essere.

2. I contravventori alle norme della presente Ordinanza, della cui esecuzione sono incaricati il personale militare della Capitaneria di Porto, la Polizia Municipale del Comune di Massa, nonché gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità conseguenti, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e dall'articolo 650 del codice penale.

IL DIRIGENTE  
Dr. Fabio Mercadante